



# **CITTA' DI MELISSANO**

PROVINCIA DI LECCE

## **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Il comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce le modalità ed i tempi di attuazione di tale razionalizzazione e reca l'esposizione, nel dettaglio, dei risparmi che si intendono conseguire. La norma stabilisce che al Piano debba essere allegata una specifica relazione tecnica. Tuttavia, la norma non specifica i contenuti di tale relazione. Non comprendendo l'utilità pratica e la finalità di predisporre due documenti distinti si è preferito riportare i dati tecnici e di bilancio delle società all'interno del Piano stesso.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno, inoltre, l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Considerato che la lett. e) del comma 2 dell'art. 42 del TUEL conferisce al Consiglio Comunale competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*” è a tale organo che va attribuita la competenza, per gli enti locali, ad approvare tali documenti, “*su proposta*” proprio del Sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso in cui le società siano state costituite (o le

partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della Legge n. 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Di seguito si illustrano i contenuti principali di tale disciplina.

co. 563 - Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o dai loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

co. 565 - Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

co. 566 - Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

co. 567 - Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

co. 568-bis - Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell’ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Melissano (LE) partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società “Farmacia Comunale di Melissano S.r.l.” con una quota del 51%;
2. Società "GAL Serre Salentine S.r.l." con una quota del 2,014%;

La ricostruzione delle partecipazioni societarie è stata realizzata con la collaborazione dei Responsabili dei Settori Affari Generali, Economico-Finanziario, Tecnico e Attività Produttive che, su sollecitazione del Segretario Comunale, hanno rendicontato la tipologia, la natura ed il numero di partecipazioni societarie possedute dal Comune di Melissano.

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Melissano (LE), oltre a far parte dell'Unione dei Comuni Ionico Salentina, partecipa all'Ambito Sociale di Gallipoli costituito con convenzione, ex art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000.

L’adesione all'Unione dei Comuni e la partecipazione all'Ambito Sociale di Gallipoli, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Società Farmacia Comunale di Melissano Srl

Il comune di Melissano possiede il 51% del capitale sociale della società "Società Farmacia Comunale di Melissano Srl".

La Società è stata costituita per atto del notaio Dott. Giorgio Cascione del 19 novembre 2008, Rep. 176199; ha sede legale in Melissano Via Trieste n. 7, c.f. 04188310751 e p.i. 04188310751; è iscritta al Registro delle Imprese di Lecce con n. 04188310751 e iscritta al R.E.A. di Lecce al n. 272819.

L'oggetto della Società è specificato dall'art. 4 dello Statuto, a cui si rimanda per una trattazione dettagliata. In sintesi la Società ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di farmacia, ed in particolare il commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, galenici, articoli di cosmesi e per l'igiene personale, prodotti alimentari dietetici, articoli di vestiario e giocattoli per bambini, articoli sanitari ed ogni altra merce comunque connessa con l'attività farmaceutica, servizi in genere legati all'attività sanitaria, anche attraverso mezzi telematici e la creazione di un apposito call-center, nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune acquisì la sede di farmacia esercitando la prelazione prevista dalla legge n. 475/1968 (si veda la deliberazione consiliare n. 1 del 10 gennaio 2002). Con deliberazione C.C. n. 51 del 19 novembre 2003 il Comune di Melissano assumeva la decisione di concedere la gestione della farmacia ad una costituenda società a responsabilità limitata con prevalente partecipazione dell'ente pubblico. Approvava, altresì, lo statuto societario, il contratto di servizio ed i patti parasociali da sottoscrivere con il socio privato. Con successive determinazioni dei responsabili di servizio e con deliberazioni comunali si perveniva alla selezione con bando del socio privato nonché alla definizione delle norme di funzionamento (Statuto societario) della costituenda S.r.l. Infine, con atto del notaio Giorgio Cascione del 19 novembre 2008, Rep. 176199 e Racc. 35560, si costituiva la società a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privato, denominata "Farmacia Comunale di Melissano S.r.l." con un capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila) così sottoscritto: Comune di Melissano per una quota del valore nominale di euro 10.200,00 pari al 51% del capitale sociale; Dott. Vergari Emanuele per una quota del valore nominale di euro 9.800,00 pari al 49% del capitale sociale.

Il comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla società "mista" Società Farmacia Comunale di Melissano Srl con contratto di servizio del 14.05.2009 (repertorio n. 937), la cui durata inizialmente era di anni 3 (tre). Successivamente con deliberazione n. 4 del 31.03.2014 il Consiglio Comunale, modificando il contratto di servizio, ha stabilito la durata dello stesso in anni 50 (cinquanta) autorizzando la relativa sottoscrizione unitamente ai patti parasociali secondo lo schema già predisposto e approvato con deliberazioni del C.C. n. 50 del 19.11.2004 e n. 24 del 05.09.2006. Il nuovo contratto di servizio è stato sottoscritto in data 27.05.2014 (repertorio n. 1180).

Il contratto di servizio giunge a naturale scadenza il 27.05.2064.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi certo che sia un servizio "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" di un comune.

A norma dell'art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la "tutela della

*salute*” è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può certo dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono.

L’art. 13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte “*le funzioni amministrative*” che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

La “*tutela della salute*” e, nello specifico, il “*servizio di pubblico di farmacia*”, pur riguardanti la popolazione non sono di certo funzioni di tipo “*amministrativo*” come previsto dall’art. 13.

In ogni caso e al di là della natura del *servizio di pubblico di farmacia*, il Comune di Melissano ha da tempo avviato il processo di alienazione della quota di capitale sociale di cui risulta titolare.

Di seguito si dà atto dell’attività amministrativa posta in essere:

- con deliberazione n. 63 del 05/12/2012 il Consiglio Comunale ha deliberato “di disporre la cessione della titolarità totale della quota del capitale sociale detenuta dal Comune di Melissano nella “Società Farmacia Comunale di Melissano srl”;
- con determinazione del Segretario Generale n.834/2012, venivano approvati Bando e Disciplinare di gara in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.63/2012;
- che sono andati deserti quattro esperimenti di gara;
- con determinazione del Segretario Generale n. 414/2013 venivano approvati Bando e disciplinare di gara per la cessione mediante trattativa privata con gara ufficiosa in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 93/2013;
- che sono andati deserti quattro esperimenti di trattativa privata.

Di recente, anche in considerazione del lasso di tempo intercorso e della persistente volontà di procedere con la cessione della quota societaria comunale, si è provveduto ad aggiornare la valutazione e la stima delle quote di proprietà comunale. Conclusa questa prima fase, la Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del 13.03.2015 dava atto di indirizzo al responsabile del settore competente per la predisposizione degli atti necessari al fine di dare avvio ad una nuova procedura di vendita delle quote societarie in possesso del Comune di Melissano.

Il Responsabile del Settore Affari Generali con determinazione reg. gen. n. 195 del 18.03.2015 dava avvio alla relativa procedura di alienazione, approvando il Bando e il Disciplinare di gara. Tale documentazione, in pari data, veniva pubblicata, dando così inizio alla raccolta delle domande di partecipazione alla selezione per l’individuazione del soggetto cui cedere il 51% del capitale sociale della “Società Farmacia Comunale di Melissano srl”. Termine previsto per la partecipazione alla selezione il 07.04.2015.

Concludiamo l’analisi riportando alcuni significativi dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: 1 (il socio privato operativo)

Numero di dipendenti: 2

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

## **2. Società "Gruppo d'azione Locale Serre Salentine Srl"**

Il Comune di Melissano possiede lo 2,014 % del capitale sociale della società "Gruppo d'azione Locale (G.A.L.) Serre Salentine Srl". Il capitale sociale è pari ad euro 124.150,00.

La Società è stata costituita il 17/07/2009 per atto del notaio dott. De Nunzio rep. N. 5053

Ha sede legale in Racale (LE) Via Zara n. 1, P.I. 04246470753; è iscritta al Registro delle Imprese di Lecce con 276851 del 3-09-2010.

Il Gruppo di Azione Locale Serre Salentine è una società a responsabilità limitata, con un capitale sociale misto - a maggioranza privato - formata da 164 soci (21 soggetti pubblici e 143 soggetti privati) nata con l'obiettivo di favorire lo sviluppo locale dell'area rurale delle Serre Salentine.

L'Asse IV Leader del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ha affidato al GAL Serre Salentine la programmazione dello sviluppo locale e la gestione delle risorse finanziarie destinate a questo scopo nell'area territoriale comprendente i comuni di: Alezio, Alliste, Casarano, Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Racale, Sannicola, Taviano e Tuglie.

Il GAL Serre Salentine nasce con l'obiettivo di creare stimoli ed opportunità per il territorio di propria competenza, fornire aiuti per la crescita del tessuto economico e sociale, favorire nuove occasioni di sviluppo.

In particolare, il G.A.L. Serre Salentine:

- promuove l'attuazione di strategie di sviluppo di qualità costruite attorno ad uno o più temi prioritari capaci di rendere maggiormente dinamiche le aree rurali, di creare nuove occasioni di occupazione e di avere effetti durevoli;
- contribuisce a generare in ogni territorio rurale dinamiche di sviluppo durature, costruite sulla storia e i fattori competitivi specifici di ogni area;
- favorisce l'attuazione di strategie di sviluppo originali e di qualità, costruite attorno ad uno o più temi prioritari;
- sostiene la realizzazione di azioni integrate e/o complementari con gli obiettivi di sviluppo dei programmi strutturali;
- incentiva l'apertura delle aree rurali verso gli altri paesi europei ed extraeuropei;
- sollecita la diffusione di esperienze, conoscenze e know-how;
- sperimenta soluzioni ai problemi di sviluppo delle aree rurali che possano costituire un esempio per le future politiche dell'Unione Europea.

Considerato l'oggetto sociale della società in questione può senz'altro concludersi che detta compagine societaria risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali, visto che l'art. 13 del TUEL attribuisce al comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

Il numero degli amministratori è pari a 3; il numero di direttori/dirigenti è pari a 1 (il socio privato operativo), mentre il numero di dipendenti è pari a 2.

Visti i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, può concludersi che la norma non obbliga alla liquidazione di tale società o alla cessione delle relative quote.



Pertanto, è intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la partecipazione nella Società "Gruppo d'azione Locale Serre Salentine Srl" (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti), anche in considerazione dell'entità alquanto modesta della quota societaria posseduta e dell'incidenza pari a zero sulla finanza locale; infatti, la partecipazione alla Società "Gruppo d'azione Locale Serre Salentine srl" non comporta alcun onere economico sul bilancio comunale. L'unica spesa sostenuta dal Comune di Melissano, pari ad € 2.500,00 è da imputarsi all'acquisto della quota di partecipazione.

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;